

Deliberazione della Giunta Regionale 8 ottobre 2021, n. 11-3895

**Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura 21, integrazione risorse finanziarie dell'Azione 1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne"**

.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 detta disposizioni sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 17 dicembre 2017 modifica i regolamenti (UE) n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE)

n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

il Regolamento (UE) 872/2020 ha modificato il Reg. (UE) 1305/2013, introducendo l'art. 39 ter che consente la possibilità di inserire nei PSR una nuova Misura denominata "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", codificata come Misura 21 dal Reg. (UE) 1009/2020 che modifica il Reg. (UE) 808, allo scopo di fornire un'assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 e garantire la continuità delle loro attività economiche;

i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

con la D.G.R. n. 32-2081 del 9 ottobre 2020 sono state introdotte modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e in particolare è stata prevista e finanziata la nuova Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19"-Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche";

con la Decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020 sono state approvate ufficialmente le suddette proposte di modifica; con la deliberazione della Giunta regionale n. 23-2324 del 20 novembre 2020 sono state recepite, relativamente al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, le seconde proposte di modifica anno 2020, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2020)7883 del 6 novembre 2020.

Premesso, inoltre, che con la D.G.R. n. 2-2119 del 19 ottobre 2020, nell'ambito del PSR 2014-2020 del Piemonte - Misura 21, sono state approvate le disposizioni relative all'Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche", richiamando che la suddetta D.G.R. 32-2081 del 9 ottobre 2020 ha previsto, tra l'altro, di destinare euro 6.000.000,00 per l'Azione 1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne".

Dato atto delle:

DD n. 720 del 21 ottobre 2020 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) – Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti

dalla crisi di COVID-19”- Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”. Emanazione bando n. 1/2020;

DD n. 957 del 22 dicembre 2020 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) – Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”- Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”. Approvazione degli elenchi dei beneficiari ammessi a finanziamento e determinazione della percentuale massima di riduzione degli importi per l’Azione 1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne”, con la quale si definiva, tra l’altro, che l’ammontare degli aiuti ammessi a pagamento per l’Azione di cui sopra, era superiore alle risorse disponibili per 663.333,80 euro, pur considerando i minori utilizzi di risorse accertati (euro 1.414.666,20) nelle Azioni 2 e 3.

Premesso, altresì, che:

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» prevede all’articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

il citato Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 prevede altresì l’integrazione con risorse cofinanziate aggiuntive delle risorse dei Programmi di Sviluppo Rurale vigenti ai fine dell’estensione della attività al biennio 2021-2022;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata a seguito della mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni, disciplina il riparto delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto “Next Generation EU”, tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all’estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020;

la D.G.R. n. 1-3725 del 24 agosto 2021 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Proposte di modifica, per l’anno 2021, alla Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020” contempla, tra l’altro, l’ulteriore disponibilità di € 663.335,00 a favore della Misura 21 Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche” Azione 1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne;

tali proposte di modifica sono state ufficialmente notificate alla Commissione Europea, via SFC, in data 25 agosto 2021 (nota prot. n. 22533/A17.05);

con la determinazione dirigenziale n. 741/A1705A del 26 agosto 2021 dell’Autorità di gestione del PSR 2014-2020, nelle more dell’approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 65, par. 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 60, par. 2, del Reg. (UE) n.

1305/2013, si autorizza l'applicazione delle modifiche al PSR 2014–2020 della Regione Piemonte approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1-3725 del 24 agosto 2021, notificate formalmente alla Commissione Europea via SFC (nota prot. n. 22533/A17.05) in data 25 agosto 2021.

Dato atto che, dalle verifiche effettuate dalla Direzione Agricoltura e cibo, in base alle modifiche finanziarie (incremento di € 663.335,00) alla Misura 21 del PSR 2014-2020 approvate con D.G.R. n. 1 - 3725 del 24 agosto 2021 e dall'Autorità di gestione con determinazione dirigenziale n. 741/A1705A del 26 agosto 2021:

il budget finale disponibile per il bando n. 1/2020 della Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19” risulta ammontare complessivamente a 10.308.335,00 euro, pari al 100% di quanto ammesso a pagamento;

la dotazione finanziaria finale dell'Azione n. 1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne” dell'Operazione 21.1.1 - Misura 21 del PSR 2014-2020, ammonta complessivamente ad euro 8.078.001,20.

Richiamato che:

il PSR del Piemonte individua quale Organismo pagatore regionale accreditato l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e che pertanto l'erogazione dei pagamenti di cui alla Misura 21 rientra nelle competenze istituzionali dell'ARPEA;

la gestione dei flussi finanziari del PSR della Regione Piemonte è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% della spesa pubblica cofinanziata) è versata direttamente dalla UE all'Organismo pagatore regionale;

- la quota nazionale e regionale (pari al 56,88% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% della spesa pubblica cofinanziata) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% della spesa pubblica cofinanziata) che, in relazione delle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e cibo e successivamente trasferite all'Organismo pagatore regionale.

Preso atto che la quota di cofinanziamento regionale (unico onere per il bilancio gestionale della Regione Piemonte) della spesa pubblica cofinanziata (euro 663.335,00) della Misura 21 - Azione 1 ammonta ad euro 113.191,48.

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
- la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie”;

- la Legge regionale 06 agosto 2021, n. 23 "Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014)" pubblicata sul B.U. 12 agosto 2021, 1° suppl. al n. 32.

Dato atto che l'unico onere per il bilancio finanziario gestionale 2021-2023 della Regione Piemonte, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 113.191,48, quale quota di cofinanziamento regionale della Misura 21 - Azione 1, che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di € 13.619.656,15 che presenta una disponibilità finanziaria di € 12.681.765,90.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 741/A1705A del 26 agosto 2021 dell'Autorità di gestione del PSR 2014–2020, con cui, nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 65, par. 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 60, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, autorizza l'applicazione delle modifiche al PSR 2014–2020 della Regione Piemonte approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1-3725 del 24 agosto 2021, notificate formalmente alla Commissione Europea via SFC (nota prot. n. 22533/A1705) in data 25 agosto 2021;

- di dare atto che, in base alle modifiche finanziarie (incremento di € 663.335,00) alla Misura 21 del PSR 2014-2020 approvate con D.G.R. n. 1-3725 del 24 agosto 2021 e dall'Autorità di gestione con determinazione dirigenziale n. 741/A1705A del 26 agosto 2021:

- il budget finale disponibile per il bando n. 1/2020 della Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19” risulta ammontare complessivamente a 10.308.335,00 euro, pari al 100% di quanto ammesso a pagamento;
- la dotazione finanziaria finale dell'Azione n. 1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne” dell'Operazione 21.1.1 - Misura 21 del PSR 2014-2020, ammonta complessivamente ad euro 8.078.001,20;

- di dare atto che l'unico onere per il bilancio finanziario gestionale 2021-2023 della Regione Piemonte, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 113.191,48, quale quota di cofinanziamento regionale della Misura 21 - Azione 1, che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di € 13.619.656,15 che presenta una disponibilità finanziaria di € 12.681.765,90;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, tenuto conto che quanto sopra previsto è condizionato all'effettiva approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al PSR 2014–2020 della Regione Piemonte approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1-3725 del 24 agosto 2021, e notificate formalmente alla Commissione Europea via SFC (nota prot. n. 22533/A17.05) in data 25 agosto 2021.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)